

**DETERMINAZIONE DSAI/8/2018/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTEMA  
INDENNITARIO IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE. EVENTUALE CHIUSURA  
CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 19 gennaio 2018

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'allegato B alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2009, 191/09 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 191/09);
- l'Allegato 3 alla deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, 219/10 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 219/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 426/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 426/2017/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 191/09 l’Autorità ha istituito un sistema che garantisce un indennizzo all’ercente la vendita uscente, in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato (di seguito: sistema indennitario) (art. 2, comma 1, dell’Allegato B alla citata deliberazione);
- successivamente l’Autorità ha stabilito le disposizioni per il funzionamento di tale sistema (con l’Allegato 3 alla deliberazione 219/10);
- il sistema in esame persegue l’obiettivo di far gravare l’onere relativo alla morosità sul cliente finale che la genera, attraverso il pagamento del corrispettivo di morosità (di seguito: corrispettivo  $C^{MOR}$ );
- nello specifico, il sistema indennitario prevede che l’ercente la vendita *uscente* possa presentare richiesta di indennizzo al gestore del sistema indennitario (di seguito: il Gestore) – identificato con deliberazione 219/10 nella società Acquirente Unico S.p.A. – entro e non oltre i primi 3 giorni lavorativi di ciascun mese (art. 6, comma 1, dell’Allegato 3 alla deliberazione 219/10);
- entro e non oltre 7 giorni dal termine di cui al precedente alinea, il Gestore verifica la completezza e conformità delle informazioni contenute nella richiesta di indennizzo (art. 7, comma 1, lett. a), dell’Allegato 3 alla deliberazione 219/10) e, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione, entro e non oltre i successivi 3 giorni lavorativi, all’impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta, indicando tra l’altro il valore del corrispettivo  $C^{MOR}$  da applicare, pari a quello indicato nella richiesta di indennizzo (art. 8, comma 1, dell’Allegato 3 alla deliberazione 219/10 e art. 4, comma 4, dell’Allegato B alla deliberazione 191/09);
- a seguito di ciò, l’impresa distributrice comunica al Gestore, entro la fine del mese (di ricevimento della richiesta di indennizzo), gli elementi identificativi dell’ercente la vendita entrante (art. 8, comma 2 dell’Allegato 3 alla deliberazione 219/10) e ai sensi dell’art. 4, comma 8, dell’Allegato B alla deliberazione 191/09:

- a) applica all' esercente la vendita entrante il corrispettivo  $C^{MOR}$  nel valore indicato dal Gestore, in occasione della fatturazione immediatamente successiva il termine di cui all' art. 4, comma 8bis, ovvero decorsi sette mesi dalla comunicazione da parte del Gestore di accoglimento della richiesta di indennizzo;
  - b) versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (già Cassa conguaglio per il settore elettrico, di seguito: Cassa) gli importi di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all' art. 5 dell' Allegato B alla deliberazione 191/09;
  - c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste dall' Allegato 3 alla deliberazione 219/10, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
- per quanto concerne l' adempimento di cui alla lett. b) del precedente alinea, ovvero il versamento alla Cassa dell' ammontare complessivo dei corrispettivi  $C^{MOR}$  applicati nel periodo di riferimento, l' art. 5, comma 1, dell' Allegato B alla deliberazione 191/09 dispone che l' impresa distributrice deve provvedervi entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre;
  - in caso di richiesta di annullamento o di sospensione dell' indennizzo avanzata dall' esercente la vendita entrante, il Gestore, una volta positivamente verificata, né dà comunicazione all' impresa distributrice che deve effettuare determinate verifiche (art. 6, rispettivamente comma 4bis, lett. b), e comma 10, lett. c), dell' Allegato B alla deliberazione 191/09) e darne comunicazione al Gestore (art. 6, rispettivamente comma 4bis, lett. c), e comma 10, lett. c), dell' Allegato B alla deliberazione 191/09 e rispettivamente art. 12, comma 7, e art. 13, comma 6, dell' Allegato 3 alla deliberazione 192/10);
  - qualora il cliente finale provveda al pagamento all' esercente la vendita uscente dell' intera posizione debitoria e la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell' indennizzo, il Gestore comunica l' annullamento della richiesta di indennizzo alla Cassa, all' impresa distributrice e all' esercente la vendita entrante (art. 6, comma 4, dell' Allegato B alla deliberazione 191/09);
  - a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea, l' impresa distributrice qualora abbia già applicato il corrispettivo  $C^{MOR}$  all' esercente la vendita entrante, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile, in caso contrario ne sospende l' applicazione, e informa il Gestore di tali adempimenti (art. 6, comma 6, dell' Allegato B alla deliberazione 191/09);
  - il sistema indennitario sopra delineato prevede una gestione centralizzata in cui il Gestore riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi informativi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema (indennitario) – ossia il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante, l' impresa di distribuzione e la Cassa –, i quali a loro volta devono provvedere ad una serie “concatenata” di adempimenti; pertanto l' efficiente funzionamento del predetto sistema richiede non solo che le comunicazioni al Gestore siano correttamente e

tempestivamente effettuate, ma anche che ciascuno dei predetti partecipanti provveda, nei tempi previsti, ai propri adempimenti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 426/2017/E/eel l’Autorità ha approvato un programma di due verifiche ispettive nei confronti di un’impresa esercente l’attività di vendita e di un’impresa esercente l’attività di distribuzione di energia elettrica, aventi ad oggetto il rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina del sistema indennitario, di cui all’Allegato B alla deliberazione 191/09 e all’Allegato 3 alla deliberazione 219/10;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 25 luglio 2017, una verifica ispettiva presso la sede operativa dell’impresa distributrice Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (di seguito: Inrete o società);
- dalle dichiarazioni della società e dall’analisi della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva e di quella successivamente integrata con nota 29 settembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 31897), è emersa l’inosservanza di alcune disposizioni in materia di sistema indennitario;
- in particolare, Inrete risulta *non* avere:
  - i. - fatturato il corrispettivo  $C^{MOR}$  all’ercente la vendita entrante entro i termini di cui all’art. 4, comma 8, lett. a) e comma 8bis, dell’Allegato B alla deliberazione 191/09; al punto 2 della *check list*, infatti, la società ha ammesso “(...) *ritardate o mancate fatturazioni del Corrispettivo di Morosità nei casi di variazioni tecniche/anagrafiche che comportino la modifica del codice contratto di trasporto relativo al singolo punto di prelievo (ad esempio switching) ovvero in presenza di più richieste di indennizzo per uno stesso punto di prelievo – come emerso dai campionamenti effettuati*”);
  - versato alla Cassa il corrispettivo  $C^{MOR}$  nei tempi previsti dall’art. 5 dell’Allegato B alla deliberazione 191/09; al punto 3 della *check list*, infatti, la società ha dichiarato che i “*ritardati o mancati versamenti*” alla Cassa sarebbero da ascrivere principalmente al mancato adeguamento dei propri sistemi informativi;
  - ii. provveduto, nei termini e con le modalità prescritte, alle comunicazioni al Gestore degli esiti per accettazione della richiesta di indennizzo, nonché degli esiti delle verifiche in caso di richieste, da parte dell’ercente la vendita entrante, di annullamento dell’indennizzo e di sospensione dell’indennizzo (rispettivamente art. 8, comma 2, art. 12, comma 7 e art. 13, comma 6, dell’Allegato 3 alla deliberazione 219/10); ai punti 1 e 4 della *check list*, infatti, la società ha dichiarato che “*alcuni*

*disallineamenti riscontrati tra i dati presenti nei sistemi del Gestore e quelli presenti nei sistemi della Società medesima saranno verificati ed eventualmente aggiornati” e che nell’ambito dell’analisi delle richieste di indennizzo oggetto della verifica ispettiva “sarà necessariamente ricompreso l’allineamento di eventuali comunicazioni non trasmesse al Gestore”; la società ha altresì dichiarato, al punto 4 della *check list*, che “gli esiti degli annullamenti/sospensioni dall’Esercente la vendita Entrante sono gestiti extra sistema; tale gestione non consente il processamento delle revoche di sospensione”, con la conseguenza che la società in tali casi non ha comunicato al Gestore la successiva variazione dello stato (riattivato o disattivato) del punto di prelievo interessato dalla richiesta di sospensione/annullamento;*

- iii. *stornato, in caso di richiesta di indennizzo annullata, il corrispettivo C<sup>MOR</sup> nella prima fattura utile, come invece previsto dall’art. 6, comma 6, lett. a), dell’Allegato B alla deliberazione 191/09; al punto 5 della *check list*, infatti, la società ha dichiarato che “la non completa conformità dei propri sistemi informativi alla gestione del Corrispettivo di Morosità in coerenza alla regolazione vigente, genera impatti anche sulla gestione degli storni”;*
- tali condotte non sono state prive di conseguenze; segnatamente:
  - i. il mancato e/o ritardato versamento alla Cassa, da parte di Inrete, dei corrispettivi C<sup>MOR</sup> ha bloccato il flusso finanziario di detti corrispettivi verso l’ esercente la vendita uscente che aveva fatto richiesta di indennizzo, vanificando l’obiettivo perseguito dalle disposizioni in esame, pur a fronte dei costi operativi di gestione sostenuti dagli operatori coinvolti, dalla Cassa e dal Gestore;
  - ii. il mancato processamento delle revoche della sospensione della richiesta di indennizzo da parte dell’ esercente la vendita entrante, ha comportato l’accumularsi nel tempo di corrispettivi C<sup>MOR</sup> perennemente sospesi che invece avrebbero dovuto essere annullati o fatturati;
  - iii. la mancata e/o ritardata effettuazione, da parte della società, degli storni dei corrispettivi C<sup>MOR</sup> precedentemente fatturati all’ esercente la vendita entrante e poi annullati, ha impedito/ritardato la restituzione ai clienti finali del corrispettivo C<sup>MOR</sup> da parte del venditore (o imposto un costo ai venditori che restituiscono il corrispettivo C<sup>MOR</sup> senza attendere lo storno da parte di Inrete);
- Inrete ha imputato (cfr. punti 2, 3 e 5 della *check list*) l’ inosservanza delle disposizioni sopra citate al mancato adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche regolatorie in materia intercorse nel corso del 2012, adeguamento che, secondo quanto dichiarato dalla medesima società nella nota 29 settembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 31897), sarebbe stato completato entro la fine del 2017;

- entro la stessa data sarebbero state avviate, come dedotto nella citata nota della società, anche le operazioni di fatturazione del corrispettivo C<sup>MOR</sup> in precedenza non eseguibili, delle quali verrà inviato resoconto entro gennaio 2018 unitamente agli allineamenti di stato (stato Portale web del sistema indennitario e stato Inrete) nel frattempo processati;
- alla luce di quanto sopra Inrete risulta avere violato gli artt. 4, comma 8, lett. a) e comma 8bis, 5 e 6, comma 6, lett. a), dell'Allegato B alla deliberazione 191/09, nonché gli artt. 8, comma 2, 12, comma 7 e 13, comma 6, dell'Allegato 3 alla deliberazione 219/10.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
  1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Inrete;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto funzionamento del sistema indennitario; si rileva che le violazioni, rilevate alla data della verifica ispettiva, hanno riguardato la gestione delle richieste di corrispettivo C<sup>MOR</sup> nel periodo dal 1 luglio 2016 (data in cui Inrete ha iniziato a svolgere il servizio di distribuzione subentrando ad Hera S.p.A.) al 25 luglio 2017;
  - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
  - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2016, sia pari a circa 193.135.000,00 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 25.470,00 (venticinquemilaquattrocentosettanta).

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l'adempimento dei citati obblighi, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

## **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Inrete Distribuzione Energia S.p.A., per l'accertamento delle disposizioni in materia di sistema indennitario di cui in motivazione e per l'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 25.470,00 (venticinquemilaquattrocentosettanta);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) e la previa cessazione della condotta contestata – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (partita iva 03479071205) mediante PEC all'indirizzo Inrete\_distribuzione@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 gennaio 2018

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*